



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Distretto Socio Sanitario Unico

OGGETTO: Concessione del congedo biennale retribuito ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.Lgs.26 marzo 2001 n. 151, e ss.mm.ii. – Matricola 20247

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che la dipendente a tempo indeterminato matr. 20247, ha presentato istanza in data 30/04/2020 - prot.n. 72110, con la quale ha chiesto di poter fruire del congedo parentale, di cui all'art. 42, del D.Lgs. 151 del 26.03.2001, per assistere il familiare convivente in condizione di disabilità grave per un periodo di giorni 57, che va dal 18/05/2020 al 13/07/2020;

VISTO il certificato rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Taranto – del 20/06/2017 relativo al riconoscimento dell'invalidità civile del familiare con handicap in situazione di gravità non rivedibile di riconoscimento ai sensi dell'art.3 comma 3 della L. n. 104/92, riposti agli atti d'ufficio e non allegato poiché contenente dati sensibili;

ATTESO

- che l'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n.119 del 18.07.2011 prevede che i dipendenti possono richiedere, per assistenza a familiari con handicap grave, un periodo di congedo continuativo o frazionato che non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;

- che, a norma del predetto art. 42, comma 5-ter, *“durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa...”* l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 48.495,00, annui per il congedo di durata annuale, giusta Circolare Inps n 6/2019, salvo successive modifiche ed integrazioni;

- che, a norma del predetto art. 42, comma 5- quinquies *“ il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto...”*;

VERIFICATO

- Che la condizione di grave disabilità del familiare e la sussistenza delle condizioni previste dall'art.3 e comma 3 legge n.104/1992, risultano dal verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap, rilasciato il 20/06/2017 archiviato nel fascicolo personale della dipendente;

- che non esistono altri soggetti che hanno priorità di assistenza;

- che il disabile non è ricoverato a tempo pieno in alcuna struttura sanitaria;

-che, ai fini della fruizione dei benefici previsti dall'art. 42 D.Lgs 151/2001, allo stato, la predetta dipendente ha fruito del permesso per un totale di 122 giorni

RITENUTO

- di poter accogliere l'istanza della dipendente matr. 20247 e di concedere alla stessa un periodo di congedo retribuito, ai sensi del citato art. 42 D.Lgs n. 151/2001, per il periodo richiesto ovvero dal 18 maggio 2020 al 13 luglio 2020 per un totale di 57 giorni
- di precisare, altresì, che nelle ipotesi di frazionamento dei periodi di congedo, tra un periodo e l'altro, la Circolare DFP n.1/2012 precisa che “ *due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi es. i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi*”

ATTESTATA

- la regolarità dell'istruttoria della proposta ed il rispetto delle relative leggi e provvedimenti di riferimento

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **ACCOGLIERE** l'istanza della dipendente. matr. 20247, acquisita in data 30/04/2020 con prot.n. 72110 tesa a fruire del congedo, di cui all'art.42 del D.Lgs.n°151/2001 e concedere alla stessa il periodo di congedo straordinario retribuito richiesto dal 18/05/2020 al 13/07/2020 per un totale di giorni 57 per prestare assistenza al proprio congiunto (fratello) con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'Art.3 comma 3 legge n°104/1992 giusto verbale rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap rilasciato il 20 Giugno 2017 archiviato nel fascicolo personale della dipendente;
2. **DARE ATTO** che la dipendente a tutt'oggi ha usufruito solo di 122 giorni di congedo retribuito per l'assistenza al congiunto portatore di handicap sulla durata massima di 730 gg. (pari a due anni) come previsto dalla normativa e che il disabile non è ricoverato a tempo pieno in alcuna struttura sanitaria
3. **CORRISPONDERE**, durante il suddetto periodo, alla dipendente matr.20247 un'indennità pari all'intero ammontare dell'ultima retribuzione percepita, fino ad un massimo 48.737,86 (riferimento circolare INPS n° 9 del 29.01.2020) annue per il congedo di durata annuale e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
4. **PRECISARE** altresì che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, giusta art. 42, comma 5-cinques, del Decreto Legislativo n. 151/2001 e che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. **NOTIFICARE** il dispositivo del presente provvedimento al Dirigente della U.O.di appartenenza e di darne comunicazione all'interessato, nonché all'Ufficio Previdenza, all'Ufficio Trattamento Economico – Area Gestione del Personale – e al servizio Rilevazione Presenze del Distretto Unico di Taranto ;

6. **CONSIDERARE** il presente atto immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia .

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.